

ACCESSO: Atto amministrativo - Nei confronti di un atto di accertamento della Polizia locale - Sussiste - Fattispecie.

Tar Lazio - Roma, Sez. ii bis, 11 gennaio 2022, n. 203

“[...] i documenti richiesti attengono all’esatta individuazione da parte dell’Amministrazione della sede effettiva della Società, con conseguente notifica delle cartelle esattoriali, oggetto di contenzioso pendente col privato dinanzi alla CTR del Lazio; che pertanto l’istante vanta un interesse diretto, concreto e attuale, ex art.22 della Legge n.241 del 1990, alla visione delle carte richieste, al fine di poter far valere le proprie ragioni sul punto in sede di contenzioso tributario.

Ne consegue che il Comune [...] deve rilasciare alla ricorrente copia degli atti richiesti con l’istanza del 1° giugno 2021, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.116, comma 4 c.p.a. [...]”.

FATTO e DIRITTO

Edifica Immobiliare srl, in ragione del contenzioso in corso col Comune di Palestrina presso la CTR del Lazio, in data 1° giugno 2021 presentava istanza di accesso, ex art.22 della Legge n.241 del 1990, alla predetta Amministrazione, avente ad oggetto la documentazione contenuta nel fascicolo formato dall’Ufficio tributi, riferita all’attività espletata dalla Polizia Locale.

A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico, l’istante impugnava, ex art.116 c.p.a., il silenzio-diniego formatosi su tale richiesta, volto al suo annullamento, con domanda di accertamento del diritto di accesso agli atti e di condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei medesimi, deducendo la violazione degli artt.3, 22 della Legge n.241 del 1990.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che è in contestazione l’individuazione della sua sede effettiva, individuata dal Comune al km.69,300 della SS 155, presso cui il Comune medesimo notificava gli avvisi della cartella esattoriale, derivandone quindi un interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, precisando in fatto che trattavasi dei pagamenti IMU e nel merito che in ogni caso si era già data risposta a precedente istanza del 10 maggio 2021 con la nota del 27 maggio 2021.

Con altra memoria la Società ribadiva i propri assunti e ribatteva alle difese del Soggetto pubblico.

Nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso risulta fondato e dunque da accogliere.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che con la nota del 27 maggio 2021 la Polizia Locale si limitava a segnalare che gli atti dovevano essere richiesti all'Ufficio tributi (cfr. all.8 atti Amministrazione); che pertanto il predetto foglio, di natura interlocutoria, trattando semplici profili di competenza interna tra gli uffici del Comune, non poteva in alcun modo essere considerato a riscontro dell'istanza di accesso.

Tanto precisato va inoltre rilevato che i documenti richiesti attengono all'esatta individuazione da parte dell'Amministrazione della sede effettiva della Società, con conseguente notifica delle cartelle esattoriali, oggetto di contenzioso pendente col privato dinanzi alla CTR del Lazio; che pertanto l'istante vanta un interesse diretto, concreto e attuale, ex art.22 della Legge n.241 del 1990, alla visione delle carte richieste, al fine di poter far valere le proprie ragioni sul punto in sede di contenzioso tributario.

Ne consegue che il Comune di Palestrina deve rilasciare alla ricorrente copia degli atti richiesti con l'istanza del 1° giugno 2021, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.116, comma 4 c.p.a..

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'Amministrazione e vengono distratte in favore del legale della ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie nei modi e termini di cui in motivazione il ricorso n.7907/2021 indicato in epigrafe.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del legale antistatario della medesima.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

IL SEGRETARIO